**Cass. Pen., Sez. III, n. 48015 del 20/11/2014 – Pres. Squassoni – Est. Orilia – Ric. G.L.**

**RIFIUTI** – Anche l’effettuazione di un singolo trasporto può integrare il reato ex art. 256 TUA?

*Il reato di cui all’art. 256, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, riguardante in via ordinaria e sull’intero territorio nazionale, l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, contempla segnatamente la condotta di chiunque effettui, tra le altre, una “attività di trasporto”: ebbene, con riguardo a tale fattispecie, plasmata, nelle sue componenti, in maniera assolutamente uguale a quella impiegata dalla norma “speciale” ex lege n. 210 del 2008, non si è mai dubitato del fatto che per l’integrazione della stessa, avente natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto perfezionantesi nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, sia sufficiente un unico trasporto, da ciò discendendo, evidentemente, la non necessità di requisiti di continuatività e stabilità di sorta.*

**Ritenuto in fatto**

Con sentenza 16.5.2013 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la colpevolezza di G. L. in ordine al reato di cui all'art. 6 lett. d) n. 1 del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in I. 210 del 2008) per avere effettuato, in mancanza di autorizzazione, attività di raccolta, trasporto, recupero e smalti mento di rifiuti non pericolosi (trenta sacchi di spazzatura solida urbana di grandi e medie dimensioni, cartoni e plastica).

La Corte di merito ha motivato la propria decisione rilevando che secondo la giurisprudenza il reato in questione si configura anche in presenza di una condotta occasionale.

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione denunziando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva in particolare che la norma, entrata in vigore nel periodo dell'emergenza rifiuti in Campania, si prefigge di porre un freno all'abbandono incontrollato di rifiuti presso siti non autorizzati e alle condotte non occasionali, ma caratterizzate da una stabile organizzazione, in grado di alterare il normale ciclo di smalti mento dei rifiuti. Essa, quindi, ad avviso del ricorrente, non intende colpire il singolo individuo che raccoglie i

propri rifiuti domestici e li getta negli appositi contenitori situati in aree a ciò destinate. Rileva che l'attività da lui posta in essere, del tutto occasionale, consisteva nel fornire un servizio ai condomini dello stabile gettando i loro rifiuti negli appositi cassonetti e nel rispetto degli orari, sicché non è idonea ad integrare il reato.

La Corte d'Appello, secondo il ricorrente, violando il principio di cui all'art. 125 cpp, ha confermato la sentenza di primo grado senza fornire alcuna motivazione senza chiarire il percorso logico giuridico seguito e senza dare risposta alle doglianze difensive vanificando in tal modo la funzione del doppio grado di giudizio.

**Considerato in diritto**

1 Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la motivazione *per relationem* è ammissibile nello ambito della mera ricostruzione del fatto, per le parti della sentenza non impugnate o in presenza di manifesta infondatezza o non specificità del motivo di appello. Nella ipotesi in cui l'imputato con precise considerazioni svolga specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, il giudice di appello non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale (tra le tante, cfr. sez. 3, Sentenza n. 24252 del 13/05/2010 Ud. dep. 24/06/2010 Rv. 247287; Sez. 3, Sentenza n. 27416 del 01/04/2014 Ud. dep. 24/06/2014 Rv. 259666;. Sez. 3, Sentenza n. 4704 del 14/02/1994 Ud. dep. 23/04/1994 Rv. 197603).

Nel caso che ci occupa il G. aveva svolto un motivo di appello privo di specificità laddove aveva riproposto ancora una volta la tesi della irrilevanza penale del fatto per essersi limitato in modo occasionale alla raccolta, trasporto e deposito di rifiuti da parte dei condomini, un tema già sollevato nel giudizio di primo grado e affrontato dal Tribunale il quale aveva accertato, anche sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, "l'effettuazione di una attività" e la "non occasionalità" ritenendo sufficiente "un minimo di organizzazione".

Il denunziato vizio di motivazione pertanto non sussiste perché si rientra proprio in uno dei casi in cui la motivazione *per relationem* si giustifica.

2. La decisone impugnata inoltre appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il delitto previsto dall'art. 6, comma primo, lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in l. 210 del 2008), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, Sentenza n. 45306 del 17/10/2013 Ud. dep. 11/11/2013 Rv. 257631; Sez. 3, Sentenza n. 24428 del 25/05/2011 Cc. dep. 17/06/2011 Rv. 250674).

Come già osservato infatti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 45306/2013 cit.) il reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, riguardante, in via ordinaria e sull'intero territorio nazionale, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, contempla segnatamente la condotta di chiunque effettui, tra le altre, una "attività di trasporto" : ebbene, con riguardo a tale fattispecie, plasmata, nelle sue componenti, in maniera assolutamente uguale a quella impiegata dalla norma "speciale" ex lege n. 210 del 2008, non si è mai dubitato del fatto che per la integrazione della stessa, avente natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto perfezionantesi nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, sia sufficiente un unico trasporto (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605; Sez. 3, n. 13456/07 del 30/11/2006, Gritti ed altro, Rv. 236326), da ciò discendendo, evidentemente, la non necessità di requisiti di continuatività e stabilità di sorta.

Del resto, e ad ulteriore riprova della fondatezza tesi contestata dal ricorrente, va osservato che solo con riguardo al diverso reato di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) il legislatore ha testualmente previsto una condotta di trasporto accompagnata da "mezzi e attività continuative organizzate", ben potendo affermarsi, dunque, la irrilevanza penale, solo in tal caso, di una condotta caratterizzata da occasionalità. Sarebbe, del resto, incongruo che, proprio in sede di approvazione di una normativa volta a reprimere nei territori di cui si è detto, a fronte di una situazione emergenziale, in maniera più severa rispetto alla disciplina ordinaria, le condotte di gestione dei rifiuti, pericolosi e non, il legislatore avesse poi richiesto un requisito di stabilità e continuatività della condotta, non previsto in sede di regolamentazione "ordinaria", che finirebbe, per una singolare "eterogenesi dei fini", per rendere la norma applicabile con minor frequenza.

Pertanto, ritenuta sufficiente ad integrare il reato, per quanto appena ricordato sopra, l'effettuazione anche di un solo trasporto, deve concludersi che la Corte territoriale ha correttamente disatteso le prospettazioni dell'appellante fondate su una interpretazione della *ratio legis* decisamente erronea.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.

[omissis]